BANCA FINNAT

Foglio Informativo n. S
Aggiornamento del 09.10.2025

FOGLIO INFORMATIVO
ASSEGNI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.
Sede legale e amministrativa: Piazza del Gesù, n. 49 – 00186 ROMA
Tel.: 06.69933.1; Fax.: 06.6784950
Indirizzo telematico:www.bancafinnat.it
e-mail: Banca@finnat.it
Codice ABI n. 3087.4
Gruppo Bancario di appartenenza: BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.
Iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n. 5557 iscritta al Registro delle Imprese al n. 00168220069.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

DA COMPILARE IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Generalità del soggetto che effettua l'offerta fuori sede (*nome e cognome – indirizzo/sede legale – e-mail – tel.*)

_____

_____

_____

Qualifica del soggetto sopra indicato _____

Dati iscrizione albo _____ n. _____ in data _____

Nome e cognome del cliente cui il Foglio Informativo è stato consegnato

_____

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente Foglio Informativo, composto di n. 4 pagine, nonché della Guida pratica al conto corrente.

Data_____ (*Firma del cliente*) _____

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto che effettua l'offerta fuori sede costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Foglio Informativo.

BANCA FINNAT

CHE COS'E' L'ASSEGNO

L'assegno può essere bancario o circolare.

Assegno bancario
L'assegno bancario è un titolo di credito pagabile a vista contenente l'ordine impartito da un correntista alla propria banca di pagare a terzi (o a se stesso) una somma di denaro. In termini tecnici si parla del traente che ordina al trattario di pagare un beneficiario.
L'assegno è trasferibile a un altro beneficiario mediante girata salvo che non vi sia apposta la clausola "non trasferibile", nel qual caso il titolo può essere pagato solo al beneficiario che non può girare l'assegno ma solo procedere al suo incasso presso una banca. Gli assegni di importo superiore a 1.000 euro devono obbligatoriamente contenere la clausola "non trasferibile".
L'assegno bancario deve essere presentato al pagamento nel termine di 8 o 15 giorni dall'emissione a seconda che sia pagabile nello stesso comune di emissione ovvero in altro comune dello Stato.

Assegno circolare
L'assegno circolare è un titolo di credito emesso da una banca autorizzata per somme che siano presso di essa disponibili al momento dell'emissione. Esso è pagabile a vista e non può essere emesso senza il nome del beneficiario. Affinché non sia pregiudicata l'azione di regresso l'assegno circolare deve essere presentato al pagamento entro 30 giorni dalla data di emissione. Per richiedere un assegno circolare non è necessario che il richiedente abbia un rapporto di conto corrente con la banca emittente.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE	
ASSEGNI	
Rilascio moduli di assegni	Gratuito
Assegni tratti senza provvista	€ 10,00 + spese reclamate e/o sostenute dal Notaio o da altre Banche
Assegni versati senza provvista (a carico del cliente versante) e assegni segnalati insoluti in check truncation senza provvista	€ 10,00 + spese reclamate e/o sostenute dal Notaio o da altre Banche
Assegni tratti impagati per: mancata autorizzazione, richiamati, irregolari	€ 10,00 + spese reclamate e/o sostenute dal Notaio o da altre Banche
Valute	
Assegni circolari stessa Banca / Assegni bancari stessa Banca	Stesso giorno versamento
Assegni circolari in Euro e altre divise di altre Banche insediate in Italia / Vaglia Banca d'Italia	1 giorno dal versamento
Assegni bancari in Euro e altre divise di altre Banche insediate in Italia / Vaglia e assegni postali	3 giorni dal versamento
Assegni bancari in Euro e altre divise di Banche estere	7 giorni dal versamento
Valuta di addebito commissioni, relative al versamento di un assegno successivamente ritornato insoluto/protestato/richiamato	Data valuta rimessa

PER "GIORNO" SI INTENDE GIORNO LAVORATIVO BANCARIO

LE CONDIZIONI ECONOMICHE RIPORTATE NEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO SONO INDICATE NELLA MISURA MINIMA (SE A FAVORE DEL CLIENTE) E MASSIMA (SE A CARICO DEL CLIENTE), SONO VALIDE FINO A NUOVO AVVISO E NON TENGONO CONTO DI EVENTUALI SPESE AGGIUNTIVE SOSTENUTE DALLA BANCA E/O RECLAMATE DA TERZI, O DOVUTE PER LEGGE, CHE VERRANNO SEMPRE RECUPERATE A PARTE.

RECESSO E RECLAMI

Recesso
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
Tempo massimo di chiusura del rapporto: 45 giorni.

Tempi previsti dalla legge per il trasferimento del conto di pagamento
I tempi massimi per il trasferimento del conto di pagamento previsti dalla legge sono pari a 12 giorni lavorativi.

Reclami e sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. Nel caso in cui sorga una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente potrà presentare un reclamo alla Banca.
   I Reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (all'indirizzo email: "serviziocompliance@finnat.it").
   In alternativa, il Cliente può inviare il reclamo all'indirizzo PEC "banca.finnat@pec.finnat.it"; oppure contattare il numero 06.69933616, o inviare un fax allo 06.6993588 o, infine, inviare raccomandata a/r a Banca Finnat Euramerica S.p.A., con sede in (00186) Roma, Piazza del Gesù n.49.
   La Banca risponde entro 15 giornate operative ai reclami aventi ad oggetto i servizi di pagamento2, entro 60 giorni se il reclamo è relativo a operazioni e servizi bancari e finanziari, entro 45 giorni, se il reclamo riguarda i prodotti di investimento assicurativi, ed entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta se il reclamo è relativo ai servizi di investimento o i prodotti di investimento assicurativi di Ramo I, Ramo III e di Ramo V del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

2. Il Cliente, in mancanza di risposta entro i termini previsti o qualora fosse comunque insoddisfatto all'esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice, potrà:
   a) in caso di controversie inerenti operazioni e servizi bancari:
   • rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), sistema di risoluzione delle controversie tra banche e clienti: se i) l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data del 1°gennaio 2009; ii) nel limite di 100.000 Euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro; iii) senza limiti di importo, in tutti gli altri casi.
   Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it.
   b) in caso di controversie inerenti i servizi e attività di investimento e prodotti di investimento assicurativi di Ramo III e di Ramo V:
   • rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie: se (i) il Cliente non rientra tra gli investitori classificati come controparti qualificate o tra i clienti professionali ai sensi del medesimo D.lgs. n. 58/98; ii) la somma richiesta all'intermediario non superi i 500.000 euro; ii) non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti oggetto del ricorso; iii) sia stato preventivamente presentato un reclamo all'intermediario che ha risposto in maniera insoddisfacente oppure non ha risposto affatto nei 60 giorni successivi alla presentazione; (v) se la controversia riguarda la distribuzione di prodotti finanziari-assicurativi appartenenti ai Rami III e V.
   Per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it.
   c) in caso di controversie inerenti prodotti assicurativi:
   • rivolgersi all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Servizio Vigilanza Intermediari (IVASS).
   Per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito www.ivass.it.

3. In ogni caso, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e/o la Banca devono esperire, quale condizione di procedibilità, il procedimento di mediazione ricorrendo, ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche:
   • all'Organismo operante presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie (ADR), iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia (cfr. www.conciliatorebancario.it);
   • a qualsiasi altro Organismo iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente (D.lgs. n.28/2010 e successive modifiche).

4. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del Cliente di presentare esposti e alla CONSOB e alla Banca d'Italia, anche in caso di violazione da parte di un Prestatore dei Servizi di Pagamento delle disposizioni di cui al Regolamento UE 751/2015 e della relativa normativa di attuazione. La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria.

5. In caso di variazione di tale normativa si applicheranno le disposizioni all'epoca vigente.

GLOSSARIO

Assegni/Effetti al dopo incasso	Assegni/Effetti per i quali il correntista riceve l'accredito successivamente all'effettivo incasso.
Convenzione di assegno	La convenzione assegno è il servizio che permette al cliente di impartire ordini di pagamento mediante assegni bancari da addebitare sul conto corrente aperto presso la Banca. A tal fine, il cliente utilizza gli appositi moduli di assegno (cosiddetto carnet assegni) forniti dalla Banca.
Assegni resi insoluti	Assegni per i quali si rileva il mancato pagamento da parte del traente.
Disponibilità somme versate	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate.
Girata	Atto con il quale un soggetto, detto girante, trasferisce a un altro soggetto, detto giratario, la legittimazione a riscuotere la somma riportata nell'assegno.
Rapporto di provvista	Presenza di una sufficiente disponibilità (in termini di saldo attivo oppure di credito concesso dalla Banca) sul conto corrente legato al traente (cliente).
Rilascio moduli di assegni	Rilascio di un carnet di assegni.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Valute sui prelievi	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.
Valute sui versamenti	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.